



COMUNE DI POSSAGNO

PROVINCIA DI TREVISO

Via Canova, 70 – 31054 POSSAGNO

Tel. 0423/922730
Fax 0423/922799

e-mail: anagrafe@comune.possagno.tv.it
sito internet: <http://www.comune.possagno.tv.it>

Partita I.V.A. : 01970840268
Codice fiscale: 83002990261

SERVIZI TECNICI

ORDINANZA N. 27 del 04-10-2022

OGGETTO: ORDINANZA PER IL TAGLIO DELLE ALBERATURE E DI TUTTE LE ESSENZE ARBOREE DEPERITE CHE HANNO LA CHIOMA SOPRASTANTE LUNGO I TRATTI DELLE STRADE COMUNALI TRA OTTOBRE 2022 E FEBBRAIO 2023: - STRADA COL DI DRAGA VILLA VIOLA- STRADA COL DI DRAGA SACRO CUORE- STRADA COL DI DRAGA STRADA DEGLI ALPINI

IL SINDACO

RICHIAMATE

- la Delibera del Consiglio comunale n. 3 del 03/02/2021 del Comune di Cavaso del Tomba;
- la Delibera del Consiglio comunale n. 25 del 24/02/2021 del Comune di Possagno;
- il Decreto Sindacale n. 2 del 01.04.2021 del Comune di Possagno;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 02.11.2021 del Comune di Possagno;

relative all'istituzione del servizio tecnico associato edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici ed area manutentiva e l'affidamento dell'incarico di responsabile di servizio tecnico associato oltre che ad interim responsabile del servizio finanziario;

CONSIDERATO che: ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 285/92: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada ... e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile". Ai bordi delle strade comunali vi sono spesso piante e siepi che invadono la sede stradale o il marciapiede, creando ostacoli e limitando la visibilità agli utenti della strada;

CONSIDERATO che: ai sensi dell'art. 31 D. Lgs.285/92 ... "i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ..., lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare dove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi" ...;

CONSIDERATO che:

1. ai bordi delle strade comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi invadendoli e, conseguentemente, limitando l'uso degli stessi ai pedoni e ostacolando la visibilità agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica e, talvolta in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata;

2. l'intervento di ripristino viabilità comporta un onere a carico dell'Ente e si configura un'interruzione del pubblico servizio di viabilità;

PRESO ATTO CHE: per tali motivi lo stato di alcuni tratti di strade comunali in particolare:

STRADA COL DI DRAGA – VILLA VIOLA

STRADA COL DI DRAGA – SACRO CUORE

STRADA COL DI DRAGA – STRADA DEGLI ALPINI

risulta pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;

RITENUTO di dover assumere i necessari provvedimenti finalizzati alla tutela della circolazione stradale e della pubblica incolumità, nonché alla salvaguardia del patrimonio ambientale in applicazione delle disposizioni di legge in vigore;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi non a distanza legale) del Codice Civile.

VISTI gli articoli 29 e 31 del D. Lgs. 10.09.1993, n.285 e il relativo Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, emanato con DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n.267 recante "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", e la convenzione vigente sul Servizio Associato di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana.

VISTO l'art.423 del Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi o colposi;

Richiamate le vigenti disposizioni di Legge;

VISTA la vigente Convenzione Servizio Associato di Polizia Locale - Unione Montana del Grappa –

VISTA e CONSIDERATA la materia di ordine pubblico, nonché di urgenza;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori, o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti con i tratti di strade comunali in particolare

STRADA COL DI DRAGA – VILLA VIOLA

STRADA COL DI DRAGA – SACRO CUORE

STRADA COL DI DRAGA – STRADA DEGLI ALPINI

del Comune di Possagno (TV):

- Di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica e/o pali dell'illuminazione pubblica in modo che non arrechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale.
- Di provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate in modo da impedire il riversamento di terreno nelle cunette;
- Di eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, cunette, ripe invasi dal terreno delle porzioni di terreno private;
- Di mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno e/o l'ingombro della sede stradale;
- L'asporto del materiale di risulta è posto a totale carico ed onere dei privati;

E DISPONE

LE SUDETTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 28.02.2023

Decorso il termine di cui sopra, nell'eventualità non si proceda al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito delle spese alle persone obbligate ad eseguire quanto disposto dalla presente Ordinanza, salvo il fatto costituisca più grave reato;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o in alternativa, ricorso straordinari o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

A norma dell'articolo 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il **Dott. Cunial Alberto** Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale - Unione Montana del Grappa.

Gli agenti del Servizio Associato di Polizia Locale sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione del presente atto e provvederanno alla vigilanza ed al rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all'albo Comunale, sul sito Internet del Comune, mediante affissione nelle bacheche pubbliche.

L'Ufficio di Polizia Locale e gli ufficiali della forza pubblica sono incaricati di far osservare e vigilare il rispetto della presente ordinanza. In caso di inottemperanza la polizia Locale provvederà ad elevare verbale di contravvenzione rammentando che le sanzioni previste vanno da un minimo di Euro 169,00 ad un massimo di euro 680,00 ed a darne notizia all'ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione d'Ufficio dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

SINDACO
FAVERO VALERIO